D. D. G. n. 173

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente
Dipartimento Reg.le Urbanistica

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la Legge 17 Agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.M. 2 Aprile 1968 n. 1444;
VISTA la L.R. 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l'art. 68 della legge n. 10 del 27 Aprile 1999;
VISTO l'art. 5 L.R. n. 28 del 22 dicembre 1999 nonché il successivo D.P.Reg. di attuazione dell'11 luglio 2000;
VISTO l'art. 3, comma 4 della L. n. 241 del 07 agosto 1990 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con il D.P.R. n. 327/01 e modificato dal D.L.vo n. 302/02, reso applicabile con l'art. 36 della L.R. n. 7 del 02 agosto 2002 come integrato dall'art. 24 della L.R. n. 7 del 19 maggio 2003;
VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale" e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la nota n.7678 del 29 settembre 2010, assunta al prot. n. 61521 del 04/10/2010 di questo Assessorato, con cui il Comune di Maniace ha trasmesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della L.R. n. 71/78, gli atti e gli elaborati relativi al progetto di revisione del Piano Regolatore Generale, Regolamento Edilizio e Norme Tecniche di Attuazione, adottato con delibera del Commissario ad Acta n. 01 del 25/03/2010;
VISTA la nota n. 4327 del 21/06/2013, assunta al prot. ARTA al n.14071 del 02/07/2013, con cui il Comune di Maniace ha ritrasmesso i documenti e gli atti relativi al progetto di revisione del P.R.G., R.E. e N.T.A. del Comune;
VISTA la nota dirigenziale prot. n.18583 del 13/09/2013, con cui questo Dipartimento ha rappresentato al Comune che non risulta concluso il procedimento di V.A.S. e pertanto in attesa della sua conclusione non decorrono i termini per l'approvazione dello strumento urbanistico in argomento;
VISTA la nota 37654 del 11/08/2015 con cui il Serv.1/VAS-VIA dell'ARTA ha notificato al Comune di Maniace e p.c. a questo DRU, il D.A. n. 375/GAB del 07/08/2015 inerente il parere motivato di Valutazione Ambientale Strategica ex D.Lgs. 152/06 e di Valutazione d'incidenza ex D.P.R. 357/97;
VISTA la nota prot n. 6375 del 12/8/2015, introitata all'A.R.T.A. in pari data al prot. 18900, a firma del Sindaco del Comune di Maniace, con cui è stato trasmesso il suddetto parere motivato e nel contempo è stata chiesta la ripresa dell'iter di approvazione del P.R.G., R.E. e N.T.A.;
VISTA la copia della e_mail assunta al prot. ARTA al n. 20920 del 21/09/2015 con cui il progettista incaricato ha trasmesso il "quadro riassuntivo del calcolo attrezzature e verifica standard";
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 27/02/1999 avente per oggetto: *"Esame ed adozione direttive dell'Ufficio Tecnico per la redazione della revisione del piano regolatore generale comunale";*
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 01/12/2000 avente per oggetto: *"Determinazione sullo schema di massima del P.R.G.C.";*
VISTA la delibera del Commissario ad Acta n. 01 del 25/03/2010 avente per oggetto*: "Adozione Piano Regolatore Generale, Regolamento Edilizio e Norme Tecniche di Attuazione";*
VISTI gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, relativi alla delibera del Commissario ad Acta n. 01 del 25/03/2010;
VISTA l'attestazione del 28/09/2010 a firma del Responsabile dell'Area di Segreteria del Comune di Maniace, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito degli atti del PRG, attestante l'acquisizione di n.61 osservazioni nei termini di legge e n.2 osservazioni fuori termine;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n°14 del 13/09/2010 avente per oggetto: *"Presa d'atto delle osservazioni ed opposizioni pervenute, a seguito dell'adozione con deliberazione del Commissario ad acta n.1 del 25/03/2010, sul progetto di revisione del PRG";*
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n°23 del 10/06/2013 avente per oggetto: *"Presa d'atto che nessuna variazione è intervenuta sul progetto di revisione del Piano Regolatore Generale,*

Regolamento Edilizio e Norme Tecniche di Attuazione a seguito della redazione della V.I.A. - V.A.S."

VISTA la dichiarazione congiunta del progettista e del responsabile dell'area tecnica comunale del 04/3/2009 sullo stato consistenza delle aree destinate a pubbliche attrezzature nel progetto di revisione del PRG comunale;

VISTA il parere favorevole dell'Ufficio del Genio Civile di Catania prot. n. 41988 del 20/11/2008, reso ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 64/74;

VISTO il parere dell'Ente Parco dei Nebrodi prot. n. 1704 del 09/03/2009;

VISTO il Parere dell'A.U.S.L n° 3 Catania prot. n. 632 del 12/5/2009;

VISTO il verbale n. 58 del 21/05/2009 della Conferenza Permanente Provinciale dei Servizi per i Cimiteri del Comune di Maniace;

VISTO il verbale n. 4 del 17/07/2009 della Commissione Edilizia Comunale;

VISTA il registro delle osservazioni e/o opposizioni presentate avverso il Piano, nonchè la relazione del progettista sulle osservazioni ed opposizioni presentate con planimetria di visualizzazione;

VISTO il D.A. n. 375 /GAB del 07/8/2015, con cui questo Assessorato ha espresso parere motivato favorevole relativamente al processo di Valutazione Ambientale Strategica ex art.15 del D.Lgs n.152/06 e ss.mm.ii. e in ordine alla Valutazione di Incidenza ex DPR n. 357/97 del Piano Regolatore Generale del Comune di Maniace;

VISTA la nota prot. n. 22354 del 08/10/2015, con la quale l'U.O. 4.2 del Servizio 4/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio Regionale dell'Urbanistica, unitamente agli atti ed elaborati relativi, la proposta di parere n. 05 del 07/10/2015, resa ai sensi dell'art. 68 della L.R.10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:

<<...Omissis...

Concettualmente l'impostazione complessiva del P.R.G. risulta condivisibile in quanto risponde sostanzialmente alle linee strategiche ed ai principali obiettivi espressi , mirati, da un lato allo sviluppo di una cosiddetta città-lineare, in cui l'evolversi della struttura urbana si attesta lungo le arterie stradali che connettono i diversi nuclei abitati, dall'altro, al rafforzamento del rapporto casa-campagna con mantenimento delle aree utilizzate per la principale attività che occupa gli abitanti ossia quella dell'agricoltura.

Non si può fare a meno di rilevare, che pur nella generale condivisione del progetto di piano lo stesso appare per alcune scelte progettuali non coerenti con quanto riportato in particolare nello studio agricolo-forestale.

Tale considerazione scaturisce dal fatto che alcune delle previsioni progettuali non hanno tenuto conto in particolare dello studio agricolo-forestale essendo stati interessati alcuni comparti che detto studio ha indicato e segnalato come aree agricolo di pregio da tutelare ex comma 5° art.2 L.R. 71/78.

Si rileva che nelle cartografie del P.R.G. sono riportate le aree che il Piano di Assetto Idrogeologico assoggetta a rischio idrogeologico (R1,R2, R3, R4) e a pericolosità geologica (P2, P3, P4). Le previsioni del P.R.G., sia riguardo gli insediamenti che le attrezzature, non interessano le suddette aree individuate dal P.A.I.. Si rileva, altresì, che in c.da La Piana una porzione della prevista z.t.o. C3 ricade all'interno di un "sito di attenzione". L'attuazione di detta previsione dovrà essere preceduta da un approfondito livello di conoscenza delle condizioni geomorfologie ed idrogeologiche mediante adeguate indagini.

Analoghi approfondimenti dovranno essere effettuati per gli interventi edificatori nei lotti edificabili confinanti con ambiti che il P.A.I. classifica R4, con particolare riferimento alla zona B1 di Petrosino e la zona B2 di Petrosino, Galatese, Cavallaro e Fondaco e la zona B3 di Sant'Andrea.

<u>Sul dimensionamento:</u>

La previsione d'incremento demografico richiamata nello studio di piano risulta poco affidabile in quanto si riferisce ad una annualità, il 1951, alla quale data il Comune non esisteva ancora come entità amministrativa e giuridica; infatti la costituzione in comune autonomo è del 1981.

Tuttavia, sulla base delle verifiche effettuate da questo Servizio, utilizzando i dati ISTAT a disposizione, in ragione dello stato di attuazione del vigente strumento urbanistico comunale (1987), del parametro dei vani per abitante indicato nella proposta in oggetto e della linea di tendenza al ventennio successivo alla data di adozione, si ritiene di poter considerare sufficientemente accettabile il valore di 4.843 abitanti da insediare negli ambiti autonomi edificati di cui è composto il Comune, con un incremento previsto di circa 1.300 unità, avendo il progettista preso in considerazione per la previsione demografica il censimento dell'anno 2001 (popolazione residente 3.543 abitanti).

In ordine alle previsioni relative alle attrezzature, le stesse si ritengono sovradimensionate rispetto ai minimi di legge, in quanto quelle esistenti di carattere generale, valutabili nel calcolo ed indicate con le lett. da F1 a F8, non sono state ricomprese in detto calcolo che ha condotto al dimensionamento del P.R.G..

Nel merito si deve tuttavia rilevare che non risultano osservazioni che rilevano detta problematica e, pertanto, si ritiene che, in assenza di specifiche opposizioni, la previsione è da ritenere condivisibile in quanto derivante da scelte di pianificazione proprie del Comune.

Posto ciò in linea di massima si condividono le previsioni in ordine alle attrezzature, che risultano ben distribuite nei diversi settori del centro abitato, nel rispetto dei bacini di utenza parimenti si possono considerare condivisibili le scelte (logiche) di accorpamento di alcune delle attrezzature, vedi scuole ed Uffici pubblici, in ragione della particolare condizione policentrica del Comune, pur nella considerazione che l'Amministrazione dovrà comunque provvedere a sopperire alle distanze da dette attrezzature mediante collegamenti pubblici in ragione della logica continuità territoriale.

<u>Sulla Zonizzazione:</u>

Preliminarmente si rileva che per quanto attiene l'assenza dell'enucleazione della z.t.o. "A" e/o l'assenza dell'individuazione di emergenze storico-architettoniche in ragione di quanto risulta dagli studi storici rilevati,

appare opportuno che in sede di controdeduzioni il Comune fornisca chiarimenti in merito.
Per tale considerazione si rinvia all'approfondimento da effettuarsi a cura del Rappresentante della Soprintendenza competente per territorio Componente del C.R.U.
In ordine all'enucleazione della zone "B", in linea di massima, le stesse vengono condivise, salvo quanto appresso specificato:
in merito alla zona "B1" — Zone residenziali dei centri edificati da attuare mediante Piani di recupero edilizio- sita in località Petrosino posta a ridosso della zona B del Parco dei Nebrodi indicato come " Bosco di Petrosino", si rileva che il Progettista, per detta zona non da ragione degli elementi fondamentali circa la consistenza edilizia, lo stato delle pratiche di condono, l'estensione e lo stato di attuazione delle aree per i servizi pubblici. Pertanto, il Comune, dovrà fornire in sede di controdeduzioni tutti gli elementi sopra richiesti che consentiranno di formulare le valutazioni di competenza di questo D.R.U.; in assenza di una specifica verifica e/o chiarimenti, da effettuarsi in sede di controdeduzioni comunali, ex art. 4 della L.R. n. 71/78, potranno effettuarsi gli interventi di cui all' art. 20 della L.R. 71/78 ad eccezione dell'area già individuata come "B" nel P.R.G vigente dove si potrà operare nel rispetto della normativa prevista nel presente piano.
Per quanto attiene l'enucleazione della zona "B" nelle località S.Andrea, La Piana, Boschetto Vaccaria, si richiede un'analisi territoriale che dimostri il possesso dei requisiti prescritti dal D.M. 1444/68 da effettuarsi in sede di controdeduzioni comunali, ex art. 4 della L.R. n. 71/78 ; in difetto tali comparti sono da considerare come zona territoriale "C1". Appare opportuno sottolineare quanto prescritto dall' A.R.T.A., Servizio 1 V.I.A.-V.A.S. in merito alla previsione delle zone "B1" di Petrosino, Galatese, Cavallaro e Fondaco con le relative attrezzature che dovranno essere precedute da un approfondito livello di conoscenza delle condizioni geomorfologie ed idrogeologiche mediante adeguate indagini. Nell'assenza ogni singolo intervento edilizio dovrà essere soggetto del soprarichiamato approfondimento.
In ordine alla previsione delle zona "C1" nella parte Sud ubicata in località Fondaco e in quella di Petrosino, tenuto conto della conformazione orografica del sito notevolmente acclive, in parte interessato da fenomeni franosi, per come evidenziato dallo studio geologico a supporto del Piano nonché la porzione della prevista z.t.o. "C3" ubicata in, c.da La Piana ricadente all'interno di un "sito di attenzione", le stesse non vengono condivise e pertanto assumeranno la classificazione di zone "E" di verde agricolo.
Sulla Programmazione urbanistica- commerciale:
La Programmazione urbanistica riferita al settore commerciale consiste, sostanzialmente, nel recepimento delle disposizioni statali e regionali in materia. Ciò non implica innovazioni, rispetto all'impostazione generale, al P.R.G., evincibile nella relazione tecnica. Risultano, infatti, individuati, nello strumento adottato, sia gli ambiti per gli esercizi di vicinato, sia le aree da destinare agli insediamenti di medie e grandi strutture di vendita al dettaglio. Si condivide detta programmazione a condizione che si dimostri l'asservimento di idonee aree a parcheggio a servizio delle stesse. Non si comprende la previsione delle grandi strutture di vendita in assenza da una adeguata viabilità e di una verifica di un bacino di utenza tale da poter giustificare detta struttura.
Sulle Norme di Attuazione:
Nel caso in cui le N.T.A. si discostassero da vigenti norme statali o regionali, o nel caso in cui dovessero intervenire norme di leggi statali o regionali, il contenuto di dette norme prevalgono sulle disposizioni delle N.T.A.
*- **Per le z.t.o. " E"** - Per quanto attiene gli insediamenti produttivi in verde agricolo consentiti, ex art. 22 della L.R. 71/78 e s.m.i., il Comune, in sede di controdeduzioni, dovrà indicare le risorse naturali per le quali è previsto lo sfruttamento a carattere artigianale, nonché eliminare il vincolo del lotto minimo per come disposto dall'art. 6 della L.R. n. 17/94.*
Sul Regolamento Edilizio:
Nulla si rileva in ordine alle norme di cui al R.E.C. fermo restando che norme generali, regionali o statali, vigenti e/o successive all'approvazione del P.R.G. prevalgono sulla normativa comunale.
Sulle Osservazioni-Opposizioni:
A seguito delle pubblicazioni ex art.3 della L.R. 71/78, sono pervenute al comune in totale n.63 osservazioni e/o opposizioni. Il Progettista ha proceduto alla localizzazione delle stesse sulla tavola di piano (n. 8 all.a) e ha redatto una relazione di valutazione delle osservazioni-opposizioni (Tav. n. 8 b).
Ferme restando le valutazioni che precedono si è dell'avviso:
le osservazioni:

- *nn.,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,18,19,21,22,23,24,25,27,28,29,30,46,55,31,36,37,38,39,41, 42,43,44,45, 47,48,49,51,53,54,56,58,60,61,62,63 non sono da accogliere condividendosi le deduzioni del Progettista;*
- *le osservazioni nn. 1,2,14,16,52,17,26,32,33,34,35,50,57,59 vengono trattate in conformità alle determinazioni formulate nella presente proposta di parere in merito alla Zonizzazione;*
- *l'osservazione n. 40 viene accolta in coerenza a quanto dedotto dal Progettista.*

Si prescrive, inoltre, che l'Amministrazione comunale sia onerata in fase di controdeduzione a rappresentare sugli elaborati progettuali le fasce a rispetto dei torrenti e corsi d'acqua presenti nel territorio, larghe 150 mt, e pertanto le stesse siano indicate sugli elaborati di progetto in base a quanto indicato dalla L.N. 431/85.
Per tutto quanto sopra visto, premesso, valutato e considerato, questa U.Op. 4.2 della Struttura 4/D.R.U. al fine di dotare il comune di Maniace di uno strumento urbanistico generale è del

PARERE

che il Piano Regolatore Generale del Comune di Maniace , adottato con deliberazione Commissariale n. 01 del 25/03/2010 , sia meritevole di approvazione con le modifiche e le prescrizioni di cui ai considerata che precedono e nel rispetto delle prescrizioni dettate dai pareri dell'Ente Parco dei Nebrodi, dall'Ufficio del Genio Civile di Catania e dal Servizio 1, VIA-VAS dell'A.R.T.A. >>

VISTO il parere del Consiglio Regionale dell'Urbanistica reso con il voto n. 14 del 20/07/16, che di seguito parzialmente si trascrive:
<<...Omissis...

VALUTATA l'impostazione complessiva del P.R.G. in esame, gli aspetti contenuti nella proposta dell'Ufficio, quanto rappresentato dall'Amministrazione Comunale in sede di audizione, e quanto relazionato dalla commissione che ha effettuato il sopralluogo, questo Consiglio ritiene di condividere la proposta dell'Ufficio che pertanto è parte integrante del presente voto, con l'introduzione delle ulteriori prescrizioni e indicazioni che di seguito si riportano:

1) Cartografia

In ragione della data di stesura del PRG (2008) ed in riferimento a quanto rappresentato dalla commissione a seguito della verifica sui luoghi, la consistenza edilizia attuale risulta in generale superiore a quanto rilevabile dagli elaborati. In relazione a detta carenza, comunque non ascrivibile al Comune, occorrerà che in fase di stesura definitiva degli elaborati, il Comune per una miglior lettura ed utilizzo degli elaborati approvati da parte dell'Assessorato, dovrà provvedere in merito.

L'assenza della autorizzazione alla riduzione della fascia di rispetto cimiteriale ex art. 28 della L.166/02, non consente la previsione di ridurre la stessa a mt 50,00 e pertanto non potrà che essere ricondotta ai mt 200,00 previsti dalla legge. Conseguentemente detta fascia dovrà essere visualizzata sugli elaborati di piano in cui l'attrezzatura ricade. Qualora il Comune, in fase di controdeduzione, dimostrasse che detta previsione scaturisce da apposita autorizzazione, la stessa potrà essere ridotta nel rispetto della relativa autorizzazione.

2) Problematiche di carattere idrogeologico

In sede di sopralluogo la commissione ha proceduto agli approfondimenti ed alle verifiche derivanti dalla particolare situazione orografica del territorio comunale, la stessa rileva che quanto riportato sugli elaborati tiene conto del vigente PAI ed è già stato valutato con il parere reso dal competente Genio Civile. In merito alle zone indicate nel parere si ritiene che in ragione di quanto rappresentato dalla commissione si possa procedere in diverso avviso dell'ufficio per quanto riguarda la zona C1 posta nella parte sud della Loc.tà Fondaco ed in quella di Petrosino, ritenendo le stesse compatibili con l'assetto del territorio. Per quanto riguarda la zona C3 ubicata in c.da la Piana, in assenza di uno specifico vincolo derivante dalla indicazione di zona di attenzione del PAI, potrà essere mantenuta la destinazione di C3 prevista nel PRG, fatti salvi gli approfondimenti di natura idrogeologica da effettuarsi prima del rilascio dei titoli abilitativi occorrenti all'edificazione.

3) zona "B1" zone residenziali dei centri edificati da attuare mediante Piani di recupero edilizio - località Petrosino

detta zona, individuata nel PRG e posta a ridosso della zona B del parco dei Nebrodi ed individuata come "Bosco di Petrosino", per come rilevato nel corso del sopralluogo e per come dichiarato dal responsabile dell'UTC nella stessa sede, risulta una zona ormai satura, definita in tutte le sue parti in ragione di un Piano di recupero già individuato negli elaborati del PRG approvato con D.A.n.236/87 del 06/02/1987.

Prendendo atto di tale situazione e di quanto indicato dal Comune si deve rilevare che l'indicazione letterale " ... da attuare mediante piani di recupero ", non può essere condivisa in quanto la zona ormai consolidata ha assunto le caratteristiche di zona "B" ex D.M.1444/68, all'interno della quale, seppur ricadente all'interno della fascia di rispetto del bosco, è stata sino ad ora consentita l'attività edilizia secondo quanto prescritto dal comma 12 dell'art.12 della l.r.14/2006. Pertanto, al fine di evitare di incorrere in errori d'interpretazione, detta zona dovrà essere definita semplicemente "B1" zone residenziali dei centri edificati, da attuare nel rispetto dell'art.27 delle n. di a. annesse al PRG, e nel rispetto della vigente normativa quale zona B modificando detto articolo nei seguenti termini:

" -attuazione strumento urbanistico: a mezzo di singola concessione edilizia o titolo equipollente in presenza di demolizione e ricostruzione";

lotto minimo: cassare.

In relazione a quanto sopra il punto lotti interclusi di dimensioni minori è da cassare.

4) Rapporto con il Piano paesaggistico della Provincia di Catania

(Soprintendenza di Catania) - Come esplicitato nella relazione generale del Piano paesaggistico della Provincia di Catania (ambito 8), non è stato possibile individuare un centro storico del comune di Maniace sia per la mancanza di edifici a carattere monumentale (non esistenti) sia per un'edilizia di base il cui impianto originario è stato ampiamente trasformato, nelle caratteristiche sia formali-stilistiche che tipologiche, e le poche case coloniche, presenti sul territorio, da sole non sono in grado, trattandosi di episodi sparsi, di consentire l'individuazione di un nucleo storico. L'unico oggetto architettonico di rilievo con la peculiarità di nucleo storico è il Castello di Maniace. Purtroppo, si tratta di un manufatto erroneamente riportato nella relazione del Piano paesaggistico come ricadente nel territorio di Maniace, mentre in realtà insiste in quello di Bronte. Per quanto riguarda i beni isolati la verifica degli stessi condotta nel 2015 non ha riscontrato la sussistenza dei parametri minimi per la loro inclusione nel piano presentato.

5) SUL PARERE VAS

In ragione di quanto sopra rilevato al punto 1), si può in generale concordare con quanto espresso nel parere motivato fatto proprio con il D.A.n.375/gab del 07/08/2015, emesso ai sensi e per gli effetti dell'art.15 del D.lgs.n.152/06. lo stesso in quanto prescrittivo dovrà essere recepito nel PRG in fase di adeguamento al decreto di approvazione;

6) STUDIO AGRICOLO – FORESTALE

Lo studio agricolo forestale per quanto attiene le aree boscate è coerente con quanto riportato nel piano paesaggistico della provincia di Catania. Si deve comunque rilevare che a seguito degli approfondimenti effettuati sulla rispondenza delle previsioni del PRG allo stesso, la cartografia del Piano, in particolare quella della destinazione dei suoli, non riporta il sistema di tutela rilevabile dallo studio in trattazione, non essendo riportate le fasce di rispetto dei boschi. Si dovrà pertanto procedere, nel rispetto di quanto previsto dall'art.10 della L.r.16/96 e ss. mm. ed ii., alla individuazione delle fasce di rispetto, ex art.89 della l.r.6/01, che derivano dalla loro presenza e non riportate negli elaborati di piano.

In merito a quanto espresso dall'Ufficio, che pone delle problematiche riferite alla esistenza di coltivazioni da

tutelare coincidenti con zone di espansione, si rileva che dette Zone "C", interessano in prevalenza una fascia di circa 30 metri che costeggia la viabilità. Le stesse, in ragione della tipologia costruttiva residenziale realizzabile secondo le norme di attuazione adottate unitamente al PRG all'esame, simile a quella già esistente, dato il basso indice edificatorio previsto che consente di sottrarre alle eventuali colture specializzate solo lo spazio occupato dal manufatto, possono essere mantenute in quanto non alterando in maniera significativa l'uso dei suoli, ma tutt'al più possono integrare ed implementare l'attività agricola, nel rispetto della ratio del legislatore che con l'art 2 comma 5 L.R.71/78 ha inteso tutelare ma non vincolare le aree soggette a colture specializzate.

7) NORME D'ATTUAZIONE

art.14 – trasferimenti di cubatura

da cassare " ... e purchè in ogni caso la densità edilizia risultante non superi di tre volte quella ammessa nella zona su cui insisterà la costruzione" in quanto trattandosi di accorpamento in verde agricolo non si comprende come le norme possano consentire detta deroga pertanto lo stesso dovrà essere modificato riportando " nel rispetto delle disposizioni di legge";

art.27 –zone territoriali omogenee "B1"

articolo da modificare nei termini e per i motivi sopra chiariti;

art.45 – zone omogenee "V3" - zone per verde di rispetto -

In presenza di boschi e macchia mediterranea, si dovrà provvedere in ragione del dovuto inserimento delle fasce di rispetto ex art.89 della l.r.6/01, alla modifica della previsione dell'articolo 45 delle norme di attuazione del PRG, non potendosi in generale prevedere alcuna attività edilizia in deroga, senza aver definito la relativa procedura, ex art.12 della L.R.14/2006, modificativo ed integrativo dell'art.10 della L.R.16/96;

8) PROGRAMMAZIONE COMMERCIALE

In generale può ritenersi sufficiente quanto proposto dal Comune in ossequio alle disposizioni contenute nel DPRS 11/07/2000 attuativo della l.r.28/99 e pertanto si concorda con quanto valutato dall'ufficio;

9) PRESCRIZIONI ESECUTIVE

Secondo quanto previsto dall'art.102 della l.r. 04/2003, le PP.EE. ex art.2 L.R.71/78 e art.3 della L.R.15/91, non sono state adottate unitamente al PRG in esame. Pertanto si dovrà provvedere nei termini previsti dal comma 2° del medesimo articolo 102;

10) OSSERVAZIONE

Le Osservazioni/opposizioni sono decise in conformità al parere reso sulle medesime dall'Ufficio ad eccezione di quelle che si pongono in contrasto con il presente voto. Di conseguenza devono intendersi decise e/o superate nei termini delle indicazioni e prescrizioni sopra richiamate.

Per quanto sopra il Consiglio esprime

PARERE

favorevole all'approvazione del Piano Regolatore Generale del Comune di MANIACE (CT), del Regolamento Edilizio, adottati con Deliberazione del Commissario ad acta n.01 del 25/03/2010, in conformità al parere n.05 del 07/10/2015 ed a quanto considerato nel presente voto. >>

VISTA la nota prot. n. 15336 del 29/07/16, con la quale, questo Dipartimento ha notificato al Comune di Maniace il voto CRU n.14 del 20/07/2016, invitando lo stesso, ai sensi del 6° comma dell'art. 4 della L.R. n. 71/78, ad adottare le controdeduzioni in merito alle determinazioni assessoriali di cui al condiviso voto del Consiglio Regionale dell'Urbanistica;

VISTA la nota prot. n. 6507 del 23/08/16, pervenuta in data 24/08/16 ed acquisita al prot. generale ARTA-DRU al n. 16564 del 01/09/16, con cui il Comune di Maniace ha trasmesso la Delibera Consiliare n.12 del 18/08/16, avente per oggetto *"Piano Regolatore Generale, Regolamento Edilizio adottati con Deliberazione del Commissario ad acta n.01 del 25/03/2010 - Presa d'atto parere del C.R.U. n.14 del 20/07/16 - Controdeduzioni ai sensi del comma VI dell'art.4 della L.R. 71/78";*

VISTA la Delibera Consiliare n.12 del 18/08/16, di controdeduzioni formulate ai sensi del citato art.4 L.R. 71/78;

VISTA la nota prot. n. 17344 del 13/09/16, con la quale l'U.O. 4.1 del Servizio 4/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio Regionale dell'Urbanistica, unitamente agli atti ed elaborati relativi, la proposta di parere n. 01 del 12/09/16, resa ai sensi dell'art. 68 della L.R.10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:

<<...Omissis...

Considerazioni dell'Ufficio

Si prende atto di quanto contenuto nella citata delibera di controdeduzione e si esprimono di seguito le relative considerazioni:

- ***punto 7** delle prescrizioni del CRU "Norme di attuazione":*
  - a) ***art.14** - Trasferimento di cubatura - Non si ritiene condivisibile quanto controdedotto, in quanto l'art. 7 del D.M. n.1444/68 pone delle precise limitazioni di densità fondiaria per l'edificazione nelle zone "E" e pertanto non si reputa necessaria una ulteriore normativa comunale in merito;*
  - b) ***art.45** - Zone omogenee "V3" zone per verde di rispetto. Si premette che si è riscontrato un probabile refuso nel comma 1 dell'art. che riporta il riferimento all'art.32 delle NTA del piano in argomento in luogo del corretto art. 36 delle medesime norme che si riferisce alle zone "E3". Si prescrive, pertanto di correggere l'errore.*

    Entrando nel merito delle controdeduzioni non si ritiene condivisibile la modifica relativa all'art.45 che vorrebbe riportare all'interno dell'articolo, esclusivamente il comma 3 bis dell'art. 10 L.R. 16/96. Tale modifica potrebbe risultare fuorviante per la corretta lettura della norma che, nei commi successivi del medesimo articolo, stabilisce ulteriori prescrizioni. Pertanto, si ritiene di non dovere inserire nell'art.45 delle N.T.A. il testo del citato comma 3 bis ma di cassare la dicitura da "fatte

salve disposizioni più favorevoli previste da leggi regionali in materia." inserendo la seguente dicitura "fatto salvo quanto previsto dall'art.10 L.R. 16/96 e ss.mm.ii..";

- *in merito alla "**Zonizzazione**" le controdeduzioni non affrontano le problematiche messe in evidenza dal parere n.05/15 dell'U.O.4.2 né per quanto riguarda la zona "B1" - Zone residenziali dei centri edificati da attuare mediante Piani di recupero - né per quanto riguarda la zona "B" nelle località S.Andrea, La Piana, Boschetto Vaccaria. Pertanto, si ritiene che le zone "B" e "B1" indicate al paragrafo denominato "Sulla Zonizzazione" della proposta di parere n.05/15 dell'U.O.4.2, dovranno essere normate come ivi specificato e come prescritto dal voto CRU n. 14/16;*
- *in merito all'**art.35** delle N.T.A - Zone Territoriali omogenee "E1" "E2" zone agricole - si prende atto delle controdeduzioni del C.C. ribadendo la necessità di eliminare il vincolo del lotto minimo e che gli insediamenti produttivi da poter realizzare nelle zone di che trattasi, devono in ogni caso rientrare nelle tipologie previste dall'art.22 della L.R. 71/78.*

Tutto quanto sopra premesso e considerato questa Unità Operativa 4.1- Servizio 4 del D.R.U.

è del parere

che il Piano Regolatore Generale con annesso Regolamento Edilizio, adottato con Deliberazione del Commissario ad acta n. 01 del 25/03/2010, sia meritevole di approvazione secondo quanto espresso nel Voto C.R.U. n.14/2016 di cui al parere n.05 del 07/10/15 dell'U.O. 4.2/D.R.U. e così come relazionato nel presente parere relativo alle controdeduzioni di cui alla Delibera Consiliare n.12 del 18/08/16.>>

VISTA la nota prot. n. 7094 del 12/09/16, assunta al prot. ARTA al n. 17727 del 16/09/16, con cui il Comune di Maniace ha trasmesso a questo Dipartimento alcuni chiarimenti sulla documentazione trasmessa in merito alla fascia di rispetto cimiteriale;

VISTA la nota prot. n. 17980 del 20/09/16, con la quale l'U.O. 4.1 del Servizio 4/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio Regionale dell'Urbanistica, unitamente alla citata nota prot. n. 7094/16 del Comune, la proposta di parere n. 02 del 20/09/16, resa ad integrazione della proposta di parere n.01/16,ai sensi dell'art. 68 della L.R.10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:

<<...Omissis...

Il Comune (...) rappresenta che il progettista erroneamente ha riportato nelle tavole di PRG l'ampliamento del cimitero e la fascia di rispetto di 50 m., pertanto chiede a questo Ufficio di riportare sul decreto di approvazione finale del PRG del Comune di Maniace la fascia di rispetto cimiteriale di 200 m. dell'attrezzatura cimiteriale esistente.

Per tutto quanto sopra, nella considerazione di quanto espresso dalla conferenza permanente provinciale dei servizi per i cimiteri, riportato nella citata nota sindacale: "contrario alla riduzione della fascia di rispetto da 200 a 50 metri...qualora l'amministrazione voglia perseguire tale scopo è invitata a riformulare l'istanza e a presentare nuove planimetrie riportanti oltre il suddetto ampliamento il conseguente ampliamento lato Nord e Ovest della zona di rispetto, fermo restando il vincolo di 200 metri a tutt'oggi vigente sugli altri lati:" si ritiene condivisibile quanto richiesto dal Comune di riportare sul decreto di approvazione finale del PRG del Comune di Maniace la fascia di rispetto di 200 m. dell'attrezzatura cimiteriale esistente senza alcun ampliamento. >>

VISTO il parere del Consiglio Regionale dell'Urbanistica, reso con il voto n.23 del 21/09/16, che di seguito parzialmente si trascrive:

<<...Omissis...

Considerato che nel corso del dibattito il Consiglio ha ritenuto di condividere le richiamate proposte dell'Ufficio.

Per tutto quanto sopra il Consiglio, in coerenza alle proposte di parere dell'U.O. 4.1/S4/DRU n.1 del 12/9/2016 e n.2 del 20/9/2016, parti integranti del presente voto, è del

Parere

che il Piano Regolatore Generale con annesso Regolamento Edilizio del Comune di Maniace, adottato con delibera commissariale n.1 del 25/3/2010, sia meritevole di approvazione con gli stralci, modifiche e prescrizioni derivanti dalle determinazioni rese con la proposta di parere n.5/2015/U.O. 4.2/S4/DRU, il voto n.14/2016, le proposte di parere n.1 e 2 dell'U.O. 4.1/S4/DRU ed il presente voto. >>

CONSIDERATO che da quanto agli atti di questo Ufficio ed in particolare dal parere n.05 del 07/10/2015 dell'U.O. 4.2/Serv4/DRU si evince che:

- con nota D.G. prot. n.62161 del 03/10/2011, in riferimento alla circolare 52120 del 05/08/2011, è stato fatto presente al Comune di Maniace che non si sarebbe dato corso all'esame del P.R.G. se non dopo l'acquisizione del parere motivato sulla V.A.S. ex D.Lgs n.152/2006 comunicando contestualmente la sospensione dei termini assegnati a questo Dipartimento;
- in data 21/09/2015 il Comune di Maniace ha trasmesso a questo Assessorato copia dello Studio Agricolo Forestale assunta al prot. ARTA al n. 20923 in pari data;

RITENUTO di poter condividere i superiori voti resi dal Consiglio Regionale dell'Urbanistica n. 14 del 20/07/16 e n.23 del 21 settembre 2016, rispettivamente assunti con riferimento rispettivamente alla proposta dell'U.O. 4.2 del Servizio 4/DRU n. 05 del 07/10/2015, e alle proposte dell'U.O.4.1 del Servizio 4/DRU n. 01 del 12/09/16 e n.02 del 20/09/16;

RILEVATA la regolarità della procedura seguita;

D E C R E T A

ART.1) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della Legge Regionale n. 71 del 27 Dicembre 1978, in conformità ai pareri resi dal Consiglio Regionale dell'Urbanistica con i voti n. 14 del 20/07/16 e n.23 del 21

settembre 2016, nonchè alle prescrizioni di cui ai pareri degli Uffici in premessa citati, è approvato il Piano Regolatore Generale e il Regolamento Edilizio del Comune di Maniace, adottato con delibera commissariale n.01 del 25/3/2010.

ART.2) Le osservazioni e/o opposizioni presentate avverso lo strumento urbanistico in argomento sono decise in conformità e con le stesse motivazioni contenute nei pareri resi dal Consiglio Regionale dell'Urbanistica con i voti n. 14 del 20/07/16 e n.23 del 21/09/16.

ART.3) Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:

1) Delibera del Commissario ad Acta n. 01 del 25 marzo 2010 di adozione del P.R.G., R.E. e N.T.A.
2) Decreto Assessoriale ARTA n.375/GAB del 07/08/2015
3) Proposta di parere n. 05 del 07 ottobre 2015 resa dall'U.O. 4.2 del Servizio 4/DRU
4) Voto n. 14 del 20 luglio 2016 reso dal Consiglio Regionale dell'Urbanistica
5) Delibera Consiliare n.12 del 18 agosto 2016 di controdeduzioni al voto C.R.U. n. 14 del 20 luglio 2016
6) Proposta di parere n. 01 del 12 settembre 2016 resa dall'U.O. 4.1 del Servizio 4/DRU
7) Nota del Comune di Maniace n. 7094 del 12/09/16
8) Proposta di parere n. 02 del 20 settembre 2016 resa dall'U.O. 4.1 del Servizio 4/DRU
9) Voto n. 23 del 21 settembre 2016 reso dal Consiglio Regionale dell'Urbanistica

Elaborati di Piano:

10) Tav.1 All. @ - Relazione sull' iter tecnico-amministrativo del piano;
11) Tav.1 All. a - Relazione sulle scelte urbanistiche fondamentali e gli indirizzi seguiti;
12) Tav.1 All. b - Relazione analitica sullo stato di fatto;
13) Tav.1 All. c - Relazione sui fabbisogni;
14) Tav.1 All. d - Relazione sulla organizzazione spaziale del piano;
15) Tav. 1 All.d bis - Relazione sulla organizzazione spaziale del piano;
16) Tav.1 All. e - Relazione sulla attuazione del piano;
17) Tav. 1 All.e bis - Relazione sulla attuazione del piano;
18) Tav.1 All. f - Relazione sugli insediamenti commerciali;
19) Tav.1 All. g - Tabelle dati stato di fatto;
20) Tav.1 All. h - Tabelle di analisi insediamenti commerciali;
21) Tav.1 All. i - Fascicolo delle carte tematiche di analisi e di progetto;
22) Tav.1 All. j - Calcoli di dimensionamento del piano -Verifica degli standards;
23) Tav. 2 All. a - Schema regionale;
24) Tav. 3 All. a - Stato di fatto territorio comunale;
25) Tav. 3 All. b - Stato di fatto foglio 1-2 "Petrosino";
26) Tav. 3 All. c - Stato di fatto foglio 3 "Cavallaro";
27) Tav. 3 All. d - Stato di fatto foglio 4 "Porticelli - La Piana";
28) Tav. 3 All. e - Stato di fatto foglio 5 "S. Andrea";
29) Tav. 3 All. f - Stato di fatto fogli 6-7-8 "Fondaco -La Piana";
30) Tav. 3 All. g - Stato di fatto foglio 9 "Boschetto Vigne";
31) Tav. 3 All. h - Rilievo punti di vendita;
32) Tav. 4 All. a - Stato di progetto territorio comunale;
33) Tav. 4 All. a bis - Stato di progetto territorio comunale;
34) Tav. 4 All. b - Stato di Progetto foglio 1-2 "Petrosino";
35) Tav. 4 All. b bis - Stato di Progetto foglio 1-2 "Petrosino";
36) Tav. 4 All. c - Stato di Progetto foglio 3 "Galatese - Cavallaro";
37) Tav. 4 All. d - Stato di Progetto foglio 4 " Porticelli - La Piana";
38) Tav. 4 All. e - Stato di Progetto foglio 5 "S. Andrea";
39) Tav. 4 All. f - Stato di Progetto foglio 6-7-8 "Fondaco - La Piana";
40) Tav. 4 All. f bis - Stato di Progetto foglio 6-7-8 "Fondaco - La Piana";
41) Tav. 4 All. g - Stato di Progetto foglio 9 "Boschetto Vigne";
42) Tav. 4 All. h - Tabella delle legende del piano;
43) Tav. 4 All. i - Sezioni stradali tipo del piano;
44) Tav. 5 All. a - Stato di Progetto fogli 1-2 "Petrosino" con dati metrici;
45) Tav. 5 All. b - Stato di Progetto foglio 3 " Galatese - Cavallaro" con dati metrici;
46) Tav. 5 All. c - Stato di Progetto foglio 4 " Porticelli - La Piana" con dati metrici;
47) Tav. 5 All. d - Stato di Progetto foglio 5 "S. Andrea" con dati metrici;
48) Tav. 5 All. e - Stato di Progetto fogli 6-7-8 "Fondaco - La Piana" con dati metrici;
49) Tav. 5 All. f - Stato di Progetto foglio 9 "Boschetto Vigne" con dati metrici;
50) Tav. 6 All. a - Norme tecniche di attuazione del piano e degli insediamenti commerciali;
51) Tav. 6 All. a bis - Norme tecniche di attuazione del piano e degli insediamenti commerciali;

52) Tav. 7 All. a - Regolamento edilizio;
53) Tav. 7 All. a bis - Regolamento edilizio;

Studio geologico:

54) Studio geologico — parte I — Relazione sul territorio comunale;
55) Studio geologico — parte II — Relazione sui centri abitati e periferie — 1° Fascicolo;
56) Studio geologico — parte II — Relazione sui centri abitati e periferie — 2° Fascicolo;
57) Studio geologico — parte II — Relazione sui centri abitati e periferie — 3° Fascicolo;
58) Studio geologico — parte II — Relazione sui centri abitati e periferie — 4° Fascicolo;
59) Studio geologico — Relazione integrativa sui centri abitati e periferie;
60) Studio geologico — parte II — Relazione sui centri abitati e periferie;
61) Prove geotecniche di laboratorio;
62) Relazione tecnica sulle indagini sismiche e geoelettriche;
63) Carta ubicazione indagini;
64) Relazione tecnica sulle indagini geognostiche, prove geotecniche e geosismiche —Perizia di variante;
65) Relazione sul territorio comunale All. 1 — Carta geologica;
66) Relazione sul territorio comunale All. 2 — Carta geomorfologia;
67) Relazione sul territorio comunale All. 3 — Carta idrogeologica;
68) *Relazione sul territorio comunale All. 4 — Carta della pericolosità geologica;*
69) Relazione sui centri abitati e periferie All. 1 — Carta geologica Tav. A;
70) Relazione sui centri abitati e periferie All. 1 — Carta geologica Tav. B;
71) Relazione sui centri abitati e periferie All. 1 — Carta geologica Tav. C;
72) Relazione sui centri abitati e periferie All. 1 — Carta geologica Tav. D;
73) Relazione sui centri abitati e periferie All. 1 — Carta geologica Tav. E;
74) Relazione sui centri abitati e periferie All. 1 — Carta geologica Tav. F;
75) Relazione sui centri abitati e periferie All. 2 — Carta geomorfologica Tav. A;
76) Relazione sui centri abitati e periferie All. 2 — Carta geomorfologica Tav. B;
77) Relazione sui centri abitati e periferie All. 2 — Carta geomorfologica Tav. C;
78) Relazione sui centri abitati e periferie All. 2 — Carta geomorfologica Tav. D;
79) Relazione sui centri abitati e periferie All. 2 — Carta geomorfologica Tav. E;
80) Relazione sui centri abitati e periferie All. 2 — Carta geomorfologica Tav. F;
81) Relazione sui centri abitati e periferie All. 3 — Carta litotecnica Tav. A;
82) Relazione sui centri abitati e periferie All. 3 — Carta litotecnica Tav. B;
83) Relazione sui centri abitati e periferie All. 3 — Carta litotecnica Tav. C;
84) Relazione sui centri abitati e periferie All. 3 — Carta litotecnica Tav. D;
85) Relazione sui centri abitati e periferie All. 3 — Carta litotecnica Tav. E;
86) Relazione sui centri abitati e periferie All. 3 — Carta litotecnica Tav. F;
87) Relazione sui centri abitati e periferie All. 4 — Carta della pericolosità geologica Tav. A;
88) Relazione sui centri abitati e periferie All. 4 — Carta della pericolosità geologica Tav. B;
89) Relazione sui centri abitati e periferie All. 4 — Carta della pericolosità geologica Tav. C;
90) Relazione sui centri abitati e periferie All. 4 — Carta della pericolosità geologica Tav. D;
91) Relazione sui centri abitati e periferie All. 4 — Carta della pericolosità geologica Tav. E;
92) Relazione sui centri abitati e periferie All. 4 — Carta della pericolosità geologica Tav. F;
93) Relazione sui centri abitati e periferie All. 5— Carta delle zone a maggiore pericolosità sismica locale Tav. A;
94) Relazione sui centri abitati e periferie All. 5— Carta delle zone a maggiore pericolosità sismica locale Tav. B;
95) Relazione sui centri abitati e periferie All. 5— Carta delle zone a maggiore pericolosità sismica locale Tav. C;
96) Relazione sui centri abitati e periferie All. 5— Carta delle zone a maggiore pericolosità sismica locale Tav. D;
97) Relazione sui centri abitati e periferie All. 5— Carta delle zone a maggiore pericolosità sismica locale Tav. E;
98) Relazione sui centri abitati e periferie All. 5— Carta delle zone a maggiore pericolosità sismica locale Tav. F;
99) *Relazione sui centri abitati e periferie All. 6— Carta delle indagini Tav. A;*
100) Relazione sui centri abitati e periferie All. 6— Carta delle indagini Tav. B;
101) Relazione sui centri abitati e periferie All. 6— Carta delle indagini Tav. C;
102) Relazione sui centri abitati e periferie All. 6— Carta delle indagini Tav. D;
103) Relazione sui centri abitati e periferie All. 6— Carta delle indagini Tav. E;
104) Relazione sui centri abitati e periferie All. 6— Carta delle indagini Tav. F;
105) Relazione integrativa sui centri abitati e periferie All. 1 — Carta generale delle pericolosità

Tav.A;

106) Relazione integrativa sui centri abitati e periferie All. 1 - Carta generale delle pericolosità Tav.B;
107) Relazione integrativa sui centri abitati e periferie All. 1 - Carta generale delle pericolosità Tav.C;
108) Relazione integrativa sui centri abitati e periferie All. 1- Carta generale delle pericolosità Tav.D;
109) Relazione integrativa sui centri abitati e periferie All. 1 - Carta generale delle pericolosità Tav.E;
110) Relazione integrativa sui centri abitati e periferie All. 1 - Carta generale delle pericolosità Tav.F;

Studio agricolo forestale:

111) Relazione;
112) Carta delle colture agricole specializzate;
113) Carta delle aree boschive;
114) Carta altimetrica, idrografica e della viabilità;
115) Carta delle unità omogenee di paesaggio e utilizzazione dei suoli;
116) Carta delle sottozone;

Studio di Incidenza Ambientale:

117) Relazione;
118) Carta degli habitat;
119) Carta dei vincoli;
120) Carta dell'uso del suolo.

ART.4) Il Comune di Maniace dovrà provvedere agli adempimenti di legge conseguenti all'approvazione dello strumento urbanistico in argomento e dovrà curare che in breve tempo siano apportate dal Progettista le modifiche e le correzioni agli elaborati di Piano che discendono dal presente decreto, affinché per gli Uffici e per l'utenza risulti un testo definitivo e completo.

ART.5) Il presente decreto dovrà essere pubblicato sul sito web dell'Amministrazione Comunale (Albo Pretorio on line) ai sensi della normativa vigente in materia di pubblicazione degli atti.

ART.6) Ai sensi dell'art. 10 della L. 1150/42, il presente decreto, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

ART.7) Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla data della pubblicazione, ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR, entro il termine di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione, entro il termine di centoventi giorni.

Ai sensi dell'art. 68 della L.R. 12 agosto 2014 n° 21 il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale Urbanistica.

Palermo,

10 NOV. 2016

IL DIRIGENTE GENERALE
Ing. Salvatore Giglione